

Corigliano d'Otranto, 12 settembre 2017

CIRCOLARE N. 11

AI DOCENTI  
ALLA DSGA  
AL PERSONALE A.T.A.  
ALL'ALBO WEB  
AL SITO WEB

E, p.c., AGLI ALUNNI  
Loro tramite, AI GENITORI

Oggetto: disposizioni organizzative sulla vigilanza

In riferimento all'oggetto, si impartiscono alle SS.LL. le seguenti disposizioni :

**Personale collaboratore scolastico:**

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

- **Non accogliere nelle pertinenze dell'edificio (tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico, a partire dal cancello di ingresso) gli alunni non autorizzati prima dell'orario fissato nei diversi settori e plessi per l'entrata. (Si ricorda a tale proposito che il servizio di vigilanza prima e dopo le lezioni può essere offerto esclusivamente agli alunni trasportati dal servizio di trasporto comunale).**
- Vigilare sugli alunni eventualmente autorizzati all'ingresso anticipato fino all'arrivo dei docenti, attenendosi alle indicazioni fornite dal coordinatore di plesso/settore.
- Accertarsi dell'arrivo in tutte le classi dei docenti. In caso di assenza o ritardo dei docenti, comunicare al coordinatore di plesso/settore.
- Vigilare costantemente l'ingresso e non consentire l'accesso a persone non autorizzate (**dopo il suono della campanella non è consentito l'ingresso dei genitori dentro le aule, né è consentita, se**

non su espressa indicazione del docente, la consegna di materiale vario; eccezione è fatta per motivi validi e sporadici autorizzati dai referenti dei settori o dal docente di classe).

- **Durante l'intervallo**, coadiuvare i docenti nell'azione di vigilanza, soprattutto in prossimità dei servizi sanitari ed avvertire i responsabili di plesso nel caso in cui si verificano situazioni anomale.
- Non abbandonare il posto di lavoro lasciando incustodito l'ingresso. In caso si renda necessario allontanarsi temporaneamente per gravi e comprovati motivi, darne sempre comunicazione al coordinatore di plesso o, in sua assenza, ad altro docente della scuola. Nel plesso centrale la comunicazione deve essere inoltrata alla DSGA.
- **Al termine delle lezioni**, prendere in consegna dai docenti gli alunni trasportati, attenendosi alle modalità che saranno fissate dai docenti coordinatori; accompagnare gli alunni allo scuolabus, curando che il trasferimento si svolga in modo ordinato e che gli alunni non escano precipitosamente dall'edificio.
- **Non lasciare il posto di lavoro accertandosi che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori; in caso contrario avvertire telefonicamente le famiglie e attendere il loro arrivo, registrando, se in possesso del registro cartaceo, i minuti aggiuntivi prestat.**

### **Personale docente:**

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile provvisto di specifica delega.

La responsabilità per la cosiddetta "*culpa in vigilando*" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata soltanto dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980).

### **Entrata e uscita degli alunni dalla scuola**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità e, come comunicato in Collegio, di accogliere gli alunni nell'atrio per consentire un ordinato ingresso degli stessi, evitando che entrino, senza sorveglianza, nei locali scolastici. All'uscita e all'ingresso rispettare la sequenza stabilita dai referenti di plesso e/o di settore per le classi. I docenti e i collaboratori si accerteranno che non vi siano situazioni di pericolo.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

## **Scuola dell'Infanzia**

All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola e affidati ai collaboratori scolastici. All'uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti e/o dai collaboratori;

I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo predisposto dalla scuola; le deleghe sono trattenute nei plessi e custodite dai referenti di settore in luogo concordato con i docenti e con i collaboratori, in modo che tutti possano essere a conoscenza delle persone delegate.

In situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d'identità. Per i casi dubbi, contattare la famiglia e accertarsi.

## **Scuola Primaria**

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello;

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.

In situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità. Per i casi dubbi, contattare la famiglia e accertarsi.

## **Scuola Secondaria**

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola. E' responsabilità esclusiva dei genitori accertarsi dell'incolumità dei propri figli nel caso in cui decidano di mandarli autonomamente a scuola.

Nel caso in cui i collaboratori scolastici si accorgano di situazioni di pericolo esterne, all'uscita o all'entrata da scuola, sono tenuti ad avvisare immediatamente il responsabile di plesso o la dirigenza, che provvederà ad avvertire le forze dell'ordine.

In situazione di emergenza, si accetta la comunicazione del genitore che delega, per iscritto, un suo sostituto per il ritiro dell'alunno durante le lezioni. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità. Per i casi dubbi, contattare la famiglia e accertarsi.

## **Norme comuni Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado**

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale collaboratore scolastico in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale al quale chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 15 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la Dirigente scolastica.

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita/ intervallo degli alunni.

**L'intervallo sarà svolto in classe** sotto la sorveglianza del docente che risulta in orario, per evitare che si verificano situazioni che sfuggono al controllo. Durante l'intervallo è buona norma gestire al meglio le entrate e le uscite ai servizi igienici, evitando il sovraffollamento. Assicurarsi che, durante l'intervallo, gli alunni siano costantemente vigilati; è vietato farli allontanare dal piano/settore su cui è situata la propria classe durante l'intervallo. **Non lasciare che gli alunni vadano in giro da soli nella scuola, nei laboratori, nelle sale comuni, in palestra, soprattutto all'uscita dalle lezioni e negli intervalli tra un'ora e l'altra.**

### **Uscita degli alunni dalla classe**

Nell'eventualità in cui il docente disponga, per le attività didattiche, l'uscita della classe nelle pertinenze, è necessario che sia in grado di assicurare la massima vigilanza su tutti gli alunni. Non è consentito che gli stessi si allontanino autonomamente.

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe **al di fuori dell'orario dell'intervallo** solo in caso di assoluta necessità e sempre **uno alla volta**, controllandone il rientro. In caso di necessità e di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, *non è assolutamente consentito l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari*. Nel caso la scrivente venga a conoscenza di tale eventualità, è obbligata a prendere i dovuti provvedimenti verso il docente per mancata vigilanza e sottrazione del minore dal diritto allo studio. *Allo stesso modo i docenti si asterranno dal fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario o si organizzeranno nelle ore libere.*

